STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26 - 36040 Brendola (VI)
Tel: 0444 400647 - 400877 - Fax: 0444 405210
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

studio Vicentin
AMBIENTE • SICUREZZA • EDILIZIA • URBANISTICA

LE NOSTRE GUIDE PRATICHE

# GP2019-02

# DPI
# Dispositivi di Protezione Individuale

## DEFINIZIONE

**I DPI sono «*qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*».**

**Non sono DPI**, ovvero sono dispositivi di protezione ma devono rispettare regolamenti e requisiti diversi da quelli previsti dalla normativa per la sicurezza sul lavoro:

- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a protezione;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

**Le normative** di riferimento sono: il Titolo III – Capo II «Uso dei dispositivi di protezione individuale» del D.Lgs 81/2008, il D.Lgs 475/1992 aggiornato dal D.Lgs 17/2019, il Regolamento UE 2016/425.

## REQUISITI

**I DPI devono essere marcati CE e conformi al Regolamento UE 2016/425**.
A prescindere dalla tipologia di DPI devono essere rispettati i seguenti **criteri generali**:

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
- in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

**Il FABBRICANTE deve** fornire ogni informazione utile in merito a:

- nome e indirizzo del fabbricante
- magazzinaggio, uso, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione.
- il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere e le prestazioni testate;
- le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
- gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio;
- laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza;
- il significato delle eventuali marcature;
- i riferimenti normativi e dell'organismo coinvolto nella valutazione della conformità;
- l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.

**STUDIO VICENTIN SRL**
Via Alcide De Gasperi, 26 - 36040 Brendola (VI)
Tel: 0444 400647 - 400877 - Fax: 0444 405210
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it



## CATEGORIE

**Categoria I** comprende i DPI che proteggono solo da rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50 °C, lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole), condizioni atmosferiche di natura non estrema.

**Categoria II** comprende i DPI che proteggono da rischi diversi dalle categorie I e III.

**Categoria III o «DPI salvavita»** comprende DPI che proteggono da rischi che possono causare la morte o danni irreversibili alla salute:

- **sostanze e miscele pericolose per la salute**, agenti biologici nocivi
- atmosfere con carenza di ossigeno
- tagli da seghe a catena portatili
- scosse elettriche e **lavoro sotto tensione**
- ambienti ad alta temperatura effetti comparabili a una temperatura dell'aria ≥ 100 °C
- ambienti a bassa temperatura effetti comparabili a una temperatura dell'aria ≤ -50 °C
- **cadute dall'alto**
- annegamento
- radiazioni ionizzanti
- getti ad alta pressione
- ferite da proiettile o da coltello
- **rumore nocivo**

## OBBLIGHI

**Il DATORE DI LAVORO deve:**

- valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (es. sistemi di protezione collettiva);
- individuare le caratteristiche dei DPI necessari e le condizioni di utilizzo in base:
  - entità del rischio;
  - frequenza dell'esposizione al rischio;
  - caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  - prestazioni del DPI.
- aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
- mantenere in efficienza i DPI (igiene, manutenzione, riparazione e le sostituzione);
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure igieniche adeguate;
- stabilire le procedure da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e informarli dei rischi dai quali il DPI li proteggono;
- assicurare una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI, in ogni caso l'addestramento è indispensabile per ogni DPI di terza categoria «DPI salvavita».

**I LAVORATORI devono:**

- utilizzare i DPI secondo l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti;
- provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione, senza apporvi modifiche di propria iniziativa;
- al termine dell'utilizzo seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.